



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la Istruzione*

*Direzione generale Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica*

Uff. X

MIURAOODGOS prot. n. 3332/R.U./U

Roma, 17.5.2011

Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
Loro Sedi

e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento  
Dipartimento istruzione  
Via G. Gilli, 3  
38100 TRENTO

Al Sovrintendente scolastico  
per la Provincia di Bolzano  
Via del Ronco, 2  
39100 BOLZANO

All'Intendente scolastico  
per le Scuole in lingua tedesca  
Via Amba Alagi, 10  
39100 BOLZANO

All'Intendente scolastico  
per le Scuole delle località ladine  
Via Bottai, 29  
39100 BOLZANO

Al Sovrintendente agli studi  
per la Regione autonoma della  
Valle d'Aosta  
Piazza Deffeyes, 1  
11100 AOSTA

All'Assessore regionale  
dell'istruzione e della formazione  
professionale  
della Regione Sicilia  
Via Imperatore Federico n.70  
90143 PALERMO

**Oggetto:** Anagrafe Nazionale Alunni : rilevazione dati relativi alle scuole paritarie

Il Sistema nazionale di Istruzione, di cui fanno parte le scuole statali e le scuole paritarie, è un sistema complesso che per essere governato necessita di essere conosciuto in ogni sua parte. Per questa ragione, le scuole di ogni ordine e grado sono chiamate periodicamente a comunicare al SIDI i dati che le rappresentano e che forniscono la misura dei reali fabbisogni di ogni singola scuola con riferimento all'intero sistema.

A questo riguardo, il D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, contenente le linee guida del Regolamento n.267/2007, prevede precisi adempimenti a carico delle scuole paritarie:

- punto 5.3, secondo periodo: "Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti".
- punto 5.4: "In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3..... l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali".
- punto 7.1: "Le scuole paritarie, in quanto componenti del Sistema nazionale di istruzione, partecipano ai programmi del Sistema statistico e hanno l'obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni pertinenti".

Nel ribadire l'esigenza di una puntuale applicazione delle soprarichiamate disposizioni, si sottolinea, in particolare, la necessità che gli Uffici scolastici regionali sollecitino le scuole paritarie del territorio affinché provvedano ad inserire e ad aggiornare puntualmente e correttamente nel SIDI i dati relativi all'Anagrafe Nazionale Studenti, sulla base delle istruzioni impartite con nota prot. n. AOODGSSI 2505 del 9 maggio u.s. della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.

Si sottolinea, inoltre, che insufficienti informazioni relativamente alle scuole paritarie, sia nella predetta Anagrafe sia nelle periodiche rilevazioni del Servizio statistico, comportano conseguenze che si possono ripercuotere negativamente sulle stesse istituzioni scolastiche.

Infatti, i dati in questione costituiscono la base dei processi decisionali in materia, come, ad esempio, la ripartizione delle risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie.

Si ringrazia come di consueto per la fattiva ed indispensabile collaborazione.

Il Direttore Generale  
Carmela Palumbo